

ORDINANZA Prot. Gab. N. 2180 del 21 dicembre 2009


OGGETTO: Emergenza sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della frazione di Coppito.

PREMESSO

- Che il territorio del Comune dell'Aquila, insieme con quello di altri centri della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito in data 6 aprile 2009 da un terremoto di notevole magnitudo, seguito da altre scosse di forte intensità;
- Che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e il necessario sgombero degli immobili a causa di pericolo di ulteriori cedimenti;
- Che per tali ragioni è stato dichiarato inaccessibile il centro storico della città capoluogo e delle frazioni, per garantire l'incolumità dei cittadini e per consentire le verifiche di staticità degli stabili e le operazioni di messa in sicurezza dei medesimi;

VISTO

- Il DPCM 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo Stato di Emergenza in ordine agli eventi sismici sopra descritti, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- L'Ordinanza n. 1409 del 01/09/2009 con la quale è stata individuata la "zona rossa" della **frazione di Coppito**
- Il parere positivo, espresso dal Vice Commissario delegato per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati in data 27/11/2009, alla riapertura delle zone delimitate nella cartografia allegata previo il rispetto delle condizioni indicate;



DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- a) Di approvare una nuova ripermetrazione della c.d. “zona rossa” della **frazione di Coppito** che consente la riapertura delle aree così come riportato nella cartografia allegata, come parte integrante, alla presente ordinanza.
- b) Di dare atto che la nuova ripermetrazione della “zona rossa” della **frazione di Coppito** è finalizzata al solo obiettivo di riaprire le zone per consentire l’accesso agli edifici classificati agibili ovvero agibili con modesti provvedimenti (esiti A, B e C), nonché per l’accesso libero alle ditte private che intendono dare avvio dei lavori di riparazione e ricostruzione.
- c) Di confermare il divieto di accesso a persone e mezzi nella restante “zona rossa” della **frazione di Coppito** così come risulta delimitata dalle precedenti ordinanze.
- d) L’accesso alle strade ricomprese nella “zona rossa” è interdetto tramite adeguata transennatura.
- e) E’ vietato modificare la collocazione delle transenne, spostandole, anche solo parzialmente, dalla sede individuata al precedente comma.
- f) Al fine di evitare spostamenti o modificazioni delle transenne, la posizione delle stesse, in corrispondenza di incroci, intersezioni, diramazioni etc., verrà definita con pittura di colori evidenti da realizzare sulla pavimentazione stradale.
- g) La violazione del predetto divieto costituisce reato ai sensi dell’articolo 650 c.p.
- h) Il divieto di cui al presente articolo e le conseguenze penali scaturenti dalla sua violazione sono indicate su cartelli apposti sulle transenne.
- i) L’accesso all’interno dell’area interdetta sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle Forze dell’Ordine, al Dipartimento della Protezione Civile, al Personale Tecnico del Comune dell’Aquila - Area Sisma – Servizio Emergenza Sisma, Servizio Ripianificazione e Servizio OO.PP.

